

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1449)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1961

(V. Stampato n. 2387)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEGGNI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MARTINELLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 FEBBRAIO 1961

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e l'Iran,
concluso a Roma il 29 novembre 1958**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale fra la Italia e l'Iran, concluso a Roma il 29 novembre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a de-

correre dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge verrà fatto fronte con le normali dotazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri.

ALLEGATO

ACCORDO CULTURALE FRA L'ITALIA E L'IRAN

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

SUA MAESTA' IMPERIALE LO SCIAHINSCIA' DELL'IRAN,

desiderosi di promuovere un sempre maggiore sviluppo delle relazioni fra i due Paesi nel campo culturale, artistico, scientifico e tecnico e di rafforzare i legami di amicizia tra loro esistenti,

hanno deciso di concludere un Accordo culturale ed hanno a tal fine designato quali plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sua Eccellenza AMINTORE FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli affari esteri*;

SUA MAESTA' IMPERIALE LO SCIAHINSCIA' DELL'IRAN:

Sua Eccellenza ALI' ASGHAR HEKMAT, *Ministro per gli affari esteri*,
i quali, dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a promuovere una cooperazione efficace allo scopo di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti nel campo culturale, letterario, artistico, scientifico e tecnico ed in particolare Esse si impegnano:

- a) ad accordare le più ampie facilitazioni possibili per lo scambio di libri, pubblicazioni e programmi radiofonici;
- b) ad incoraggiare lo scambio di film scientifici ed educativi di produzione nazionale;
- c) ad organizzare esposizioni d'arte;
- d) ad organizzare viaggi collettivi di studenti;
- e) a facilitare agli studenti, ai ricercatori ed agli uomini di cultura dell'altro Paese contraente l'accesso agli istituti artistici e di belle arti, agli archivi, alle biblioteche e a tutti gli altri istituti scientifici e tecnici aperti al pubblico, alle stesse condizioni riservate ai loro rispettivi cittadini.

Art. 2.

Le Alte Parti Contraenti agevoleranno i viaggi nei loro rispettivi Paesi di docenti e di altri membri del corpo insegnante, conferenzieri, scrittori, artisti e studenti. A questo fine Esse prenderanno le misure, nei limiti delle loro possibilità, per concedere borse di studio o sussidi, a seconda dei casi.

Art. 3.

Le Alte Parti Contraenti prenderanno le misure atte ad incoraggiare le ricerche da effettuarsi sul proprio territorio da cittadini e da missioni scientifiche dell'altro Paese, in particolare nel settore archeologico e in quello degli studi islamici.

Art. 4.

Le Alte Parti Contraenti si sforzeranno di creare delle cattedre e dei dottorati per l'insegnamento della letteratura e della lingua persiana negli istituti universitari italiani e delle cattedre e dei dottorati per l'insegnamento della letteratura e della lingua italiana negli istituti universitari iraniani, nonchè di sviluppare quelli già esistenti.

Art. 5.

Le Alte Parti Contraenti provvederanno, nei limiti fissati dalle loro rispettive legislazioni, accchè i manuali scolastici pubblicati in ciascun Paese non contengano informazioni inesatte sulla storia e sulla civiltà dell'altro Paese.

Art. 6.

Al fine di facilitare il turismo che costituisce un mezzo efficace per la mutua comprensione dei due Paesi, le Alte Parti Contraenti prenderanno tutte le misure necessarie allo scopo.

Art. 7.

Le Alte Parti Contraenti esamineranno le condizioni e le modalità necessarie per giungere alla conclusione di un Accordo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio sia al livello universitario che al livello dell'insegnamento medio, tenendo conto delle disposizioni che in ciascuno dei due Paesi regolano tale materia.

Art. 8.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti consentirà che nei propri istituti gli studenti dell'altro Paese effettuino i loro studi letterari, artistici, scientifici e tecnici in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Art. 9.

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti del possibile, le competizioni sportive e faciliteranno la cooperazione tra le organizzazioni dello sport e dello scautismo dei due Paesi.

Art. 10.

Le Alte Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni che precedono e faciliteranno la costituzione sul loro rispettivo territorio di istituti

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e di organismi culturali i quali dovranno essere sottoposti alle leggi nazionali del Paese dove avranno la loro sede.

Le Alte Parti Contraenti si assicureranno reciprocamente la piena esenzione dalle imposte per il trasferimento dei diritti di proprietà sui suoli e sugli edifici destinati a sede degli Istituti di Cultura.

Si assicureranno, altresì, l'esenzione dalle imposte dirette, tasse, contributi di qualsiasi natura, siano essi dovuti all'erario o agli enti locali, relativi agli immobili di proprietà dei suddetti Istituti di Cultura e destinati a sede dei medesimi.

Le Alte Parti Contraenti, inoltre, si assicurano reciprocamente la esenzione dai dazi e da tutti gli altri tributi dovuti per la importazione di materiale didattico e scientifico nonché dei libri di dotazione delle biblioteche, richiesti per la costituzione e per il funzionamento degli Istituti di Cultura.

Art. 11.

1. — Per l'esecuzione del presente Accordo sarà costituita una Commissione mista permanente. Tale Commissione si comporrà di due Sezioni, l'una con sede a Roma e l'altra a Teheran, ciascuna delle quali composta di un Presidente e di quattro membri di cui due nominati dal Governo della Repubblica Italiana e due dal Governo di Sua Maestà Imperiale lo Sciahinscià dell'Iran.

2. — Alla Presidenza della Sezione con sede a Roma sarà nominato un rappresentante del Governo italiano; alla Presidenza della Sezione con sede a Teheran sarà nominato un rappresentante del Governo iraniano.

3. — Ciascuna Sezione di riunirà, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente.

4. — Ciascuna Sezione adotterà il proprio Regolamento interno.

5. — Il programma di lavoro delle due Sezioni verrà stabilito, nella misura del possibile, ogni anno con consultazione reciproca.

6. — Ognuna delle Sezioni potrà aggregarsi degli esperti.

Art. 12.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Teheran.

Art. 13.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà denunciare il presente Accordo con un preavviso di tre mesi.

FATTO a Roma, il 29 novembre 1958, in duplice esemplare in lingua italiana ed iraniana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Presidente
della Repubblica Italiana*

FANFANI

*Per sua Maestà imperiale
lo Sciahinscià dell'Iran*

A. A. HEKMAT